

COMUNE DI ISSIQLIO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
per la visione dei provvedimenti comunali
da parte dei Consiglieri

REGOLAMENTO PER LA VISIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
DA PARTE DEI CONSIGLIERI

INDICE

Titolo I

Norme generali

- Art. 1 - Contenuto
- Art. 2 - Diffusione
- Art. 3 - Definizione di provvedimenti ed atti preparatori
- Art. 4 - Visione dei provvedimenti
- Art. 5 - Informazione

Titolo II

Diritto dei Consiglieri di prendere visione dei provvedimenti ed acquisire informazioni.

- Art. 6 - Esercizio del diritto di visione
- Art. 7 - Soddisfacimento della richiesta
- Art. 8 - Visione di atti particolari
- Art. 9 - Responsabilità per la visione degli atti
- Art. 10 - Rilascio di copie
- Art. 11 - Esercizio del diritto d'informazione
- Art. 12 - Entrata in vigore

TITOLO I Norme generali.

Art. 1

Contenuto

Il presente Regolamento disciplina il diritto di visione da parte dei Consiglieri Comunali dei provvedimenti adottati dal Comune, nonché degli atti preparatori in essi richiamati come di ogni altro atto comunque connesso, relativo, preordinato e conseguente ai provvedimenti stessi ed il diritto di assumere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.

Art. 2

Diffusione

Copia del presente Regolamento sarà trasmessa ai Consiglieri Comunali e messa a disposizione del pubblico, con possibilità di consultazione durante l'orario di apertura degli Uffici Municipali, senza ulteriore formalità.

Art. 3

Definizione di provvedimento ed atti preparatori

Ai fini del presente Regolamento s'intende per provvedimento qualsiasi manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio posta in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni, quali, ad esempio, deliberazioni, atti per cui è prescritta la pubblicazione (ordinanze, ruoli, concessioni, ecc.), gli allegati che costituiscono parte integrante degli atti deliberativi (progetti, preventivi di spesa, capitolati, fatture, verbali di commissioni relativi a pareri obbligatori, ecc.). S'intende, sempre ai fini del presente Regolamento, per atto preparatorio, l'atto rivolto ad indirizzare, promuovere, confortare e ~~motivare~~ l'attività degli organi comunali, quali istanze, proposte, pareri, relazioni, ecc.

Art. 4

Visione dei provvedimenti

Per visione dei provvedimenti deve intendersi l'attività diretta a prendere conoscenza, attraverso la lettura e la consultazione, dei provvedimenti sopra specificati.

Art. 5

Informazione

Per informazione deve intendersi l'attività particolare svolta dagli organi addetti esplicantesi in quell'insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti volti a favorire il corretto esercizio del mandato da parte dei Consiglieri Comunali.

TITOLO II

Diritto dei Consiglieri di prendere visione dei provvedimenti e di acquisire informazioni

Art. 6

Esercizio del diritto di visione

I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione gratuitamente di tutti i provvedimenti di cui al precedente art. 3 durante l'orario di apertura degli Uffici Comunali, in apposito locale sito nel Palazzo Municipale.

Art. 7

Soddisfacimento della richiesta

Per l'esercizio del suddetto diritto il Consigliere Comunale dovrà rivolgersi al Funzionario incaricato dal Sindaco, come responsabile del servizio, che annoterà su apposito registro:

- la data della richiesta e le generalità del richiedente
- l'attestazione della sua identità personale
- l'ora della consegna e di restituzione dei documenti dati in visione.

Sul registro predetto, in corrispondenza di ogni richiesta evasa, il Funzionario incaricato dovrà apporre la propria firma in ordine all'avvenuto controllo della restituzione ed integrità degli atti consultati, ai fini della eventuale contestazione delle responsabilità previste dal successivo art. 9. Qualora non sia possibile diversamente, possono venire consultati gli originali degli atti ed almeno in tale caso la consultazione deve avvenire alla presenza costante del Funzionario responsabile o di un dipendente da esso incaricato.

Art. 8

Visione di atti particolari

La procedura di cui al precedente art. 7 non si applica per la visione delle deliberazioni in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, del Bilancio di Previsione durante l'esercizio cui si riferisce, del Conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione a sensi delle vigenti disposizioni, nonché per la visione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti e tariffe comunali, che sono consultabili, durante l'orario d'ufficio, a semplice richiesta orale senza alcun'altra formalità.

Art. 9

Responsabilità per la visione degli atti

Il Consigliere Comunale sarà ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione e dovrà restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza cancellature, abrasioni o manomissioni di qualsiasi genere. E' vietata la riproduzione fotografica dei documenti dati in visione.

Art. 10

Rilascio di copie

I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere copia dei provvedimenti ed atti di cui al precedente art. 9 ove per necessità del proprio mandato ne avessero bisogno. La richiesta dovrà essere fatta a mezzo di apposito modulo fornito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale. Ogni richiesta s'intende limitata ad un singolo provvedimento e/o atto preparatorio. Con lo stesso modulo è possibile richiedere ed ottenere copia di un singolo provvedimento e degli atti preparatori ad esso riconducibili.

Il rilascio delle copie deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta perfezionata. Nel caso non sia possibile rispettare il termine di cui sopra per guasti al fotocopiatore in dotazione o nel caso di una notevole richiesta di fotocopie nello stesso periodo di tempo o non sia possibile distaccare unità di personale per soddisfare tutte le predette richieste, senza rischiare di pregiudicare il buon andamento degli Uffici e/o la regolare fornitura dei servizi di competenza del Comune, ne sarà data comunicazione ai richiedenti con raccomandata postale con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il rilascio delle copie di cui trattasi è completamente gratuito ed è escluso anche il rimborso del relativo costo di riproduzione.

Art. 11

Esercizio del diritto d'informazione

Il Consigliere Comunale ha, altresì, diritto a ricevere tutte le informazioni che ritenga necessarie per l'esercizio del proprio mandato, previa richiesta scritta al Sindaco che, sentiti eventualmente gli uffici interessati, fornirà i ragguagli del caso, mediante risposta orale o per iscritto, secondo le circostanze. Tuttavia, qualora il Sindaco accerti che la richiesta non attiene all'esercizio del mandato di Consigliere, ma è presentata per scopi diversi, negherà l'informazione motivando congruamente il rifiuto.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuto controllo del competente CO.RE.CO. e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.